



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Gattuso
dott. Rada Vincenza Scifo
dott. Luigi Tirone

Presidente
Giudice Relatore
Giudice

nel procedimento iscritto al n. r.g. **19545/2019** promosso da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**) con il patrocinio dell'avv. STOJANOVA IVANA,
elettivamente domiciliata in VIA AUGUSTO RIGHI N. 3 a BOLOGNA presso il difensore;
RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO** (C.F. 91383700373);
RESISTENTE CONTUMACE

PUBBLICO MINISTERO.
Ha emesso il seguente

INTERVENIENTE NECESSARIO

DECRETO

Con ricorso depositato il 24.10.2019, la ricorrente, cittadina della Nigeria, nata il **[REDACTED]** ha impugnato il provvedimento notificatole il 25.09.2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di altre forme di protezione.

Ha quindi chiesto al Tribunale: in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine, della protezione sussidiaria; in subordine il riconoscimento della protezione per motivi umanitari o casi speciali.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008

Il Pubblico Ministero, interveniente necessario nel presente giudizio, non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, la ricorrente, innanzi alla commissione territoriale, ha dichiarato di essere cittadina nigeriana, nata ad Irrua e di essersi trasferita ad Ekpoma per studiare, di etnia esan e religione cristiana, di aver lavorato in patria in un panificio; di provenire da una famiglia musulmana poligama con un padre molto praticante; di essersi avvicinata alla fede cristiana grazie ad una compagna di scuola e ad una donna anziana che le avrebbe predetto che sarebbe diventata una predicatrice e guaritrice; di aver incontrato l'opposizione del padre venuto a conoscenza della sua frequentazione della Chiesa; che lui le avrebbe versato della plastica bollente sulla mano per punirla e si sarebbe rifiutato di portarla in ospedale per un'appendicite; di aver iniziato una relazione con un ragazzo cristiano e di essere rimasta incinta, di aver tenuto segreta la gravidanza fino al sesto mese quando veniva cacciata di casa dal padre; di essere andata al villaggio di sua nonna per partorire e di essere tornata a casa

solo grazie alla mediazione degli anziani del villaggio e di sua madre con suo padre; di essere andata via dalla casa dei genitori restando nuovamente incinta del suo ragazzo dopo essere stata picchiata dal padre e di aver partorito prematuramente perdendo i gemelli dopo la loro nascita; di essere stata chiamata poi dal fratello essendo il padre malato e di essere tornata al villaggio dove veniva accusata di essere una strega ed aver causato la malattia paterna; di essere stata cacciata nuovamente da casa e di essere partita grazie all'aiuto di sua madre, di essere tornata ad Ekpoma e di aver organizzato con l'amica Faith e suo fratello il viaggio, partendo dalla Nigeria il 01.09.2016 e arrivando in Italia il 14.10.2019; di temere, in caso di rientro, il re della sua comunità in quanto amico di suo padre e musulmano che l'avrebbe bandita.

La Commissione ha ritenuto non accettata la conversione della richiedente avendo fornito spiegazioni vaghe e poco puntuali del percorso interiore che l'avrebbe portata a tale scelta; non accettato il timore in caso di rientro; ha pertanto concluso che le circostanze dalla stessa riportate non fossero riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, non riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un permesso di soggiorno ex art. 19, commi 1 e 2, d. lgs. n. 286/98.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante ripercorrendo la propria storia personale e lamentando che erroneamente la Commissione aveva valutato come generiche ed inattendibili le dichiarazioni della ricorrente; ha quindi dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione richieste, insistendo per l'accoglimento delle domande.

All'udienza del 15.03.2023, la ricorrente ha dichiarato al Giudice delegato appartenente all'ufficio del processo con l'ausilio di un interprete : *"D. parla italiano? R. si abbastanza D. mi comprende bene mentre sto parlando in italiano? R. si D. da quanto tempo è in Italia? R. sono qui da quasi sette anni D. In Italia ha svolto attività di studio e formazione? R. ho fatto corso di italiano ottenendo certificazione A2 D. Ha conseguito qualche tipo di patente? R. no D. quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quale sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorativi dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, qual è la paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente R. ho fatto un corso di alimentari nel 2018 e corso di assistenza familiare e stage in cucina, attualmente faccio le pulizie in casa con contratto a tempo indeterminato di lavoro domestico iniziato nel novembre 2022; lavoro otto ore alla settimana dalla signora e prendo circa 200,00 euro al mese D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. solo un tirocinio in cucina D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro ecc..) R. vado in Chiesa a Bologna in Via Rivani D. In Italia ha familiari? in caso affermativo chiarisca se siete o siete stati conviventi e in che rapporti siete R. ho una figlia di nome Igah Elisa Messi nata il 1.08.2017 in Italia (come da certificato in atti), frequenta la scuola materna come da deposito, ha un problema ematologico e deve stare sotto controllo (come da certificato depositato) ma la situazione è migliorata ho anche il mio compagno padre della bimba, che si chiama Igah Sylvester (ha protezione per casi speciali); ho preso io il cognome del mio compagno perché mio padre mi ha disconosciuta e non uso più il mio vero cognome Musa Fatima (come risulta in verbale della Commissione); ci siamo conosciuti a Padova nel 2016 dove stavo in appartamento con altre ragazze nigeriane, ci sono rimasta solo alcune settimane perché c'era una situazione strana e quindi sono venuta in accoglienza a Bologna. A Padova ho conosciuto il mio compagno e abbiamo convissuto a Mestre per due mesi poi sono rimasta incinta, faceva un lavoro in nero nella raccolta frutta e visto che non poteva mantenerci una donna mi ha consigliato di venire in*

accoglienza a Bologna; è ancora il mio compagno e ci vediamo durante le ferie e il fine settimana, quando viene qui viene a prendere la bimba a scuola, abita sempre a Mestre e fa lo stesso lavoro in nero D. Al di fuori dell'ambito lavorativo, ha relazioni sociali stabili? Chiarisca se vi sia convivenza R. ho alcuni amici all'interno della comunità, non solo connazionali D. Ha altri legami o contatti in Italia? R. no D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive in autonomia chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario e quanto paga per l'alloggio R. sono in accoglienza a Bologna in Via Rivani 13 (come da relazione in atti) A questo punto con l'ausilio dell'interprete vengono poste al ricorrente le seguenti ulteriori domande; D. Quanti anni aveva quando ha lasciato il suo Paese d'origine? R. avevo 24 anni D. Quanti anni ha invece ora? R. ora ne ho trenta. D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai R. ho i genitori tre fratelli e una sorella poi ho fratellastri perché mio padre ha avuto tre mogli. Mia madre era la seconda; ho una figlia avuta in Nigeria si chiama Success e ha 10 anni, vive con mia madre e io sono in contatto con mia madre e mia figlia. D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. nessuno D. Nel suo Paese d'origine con chi viveva e in quale località precisamente? R. vivevo a Irrua con la famiglia D. di chi era l'abitazione in cui viveva? R. era di mio padre D. nel Paese d'origine lavorava? In caso negativo come riusciva a mantenersi? R. ho fatto le pulizie in ospedale della città, aiutavo mia madre nel suo ristorante D. che scuole ha fatto nel Paese d'origine? R. ho fatto fino alle secondarie per otto anni D. come erano le sue condizioni di vita nel Paese d'origine (cibo, acqua, abitazione, possibilità di cure mediche)? R. non stavamo male, ho avuto con mio padre un problema di religione, lui si occupava di costruzioni lavorava per altri D. Mi parli ora dei motivi per i quali ha lasciato il suo Paese d'origine R. mentre andavo a scuola e avevo 19 anni frequentavo un'amica di nome Faith, lei era cristiana e andava in Chiesa, ogni venerdì c'era un incontro a scuola di religione cristiana, la mia amica mi ha presentato la sua Chiesa; avevo detto la cosa a mio padre che mi ha picchiato e non voleva frequentassi quel posto in quanto noi eravamo musulmani; ha minacciato di non pagare la mia retta scolastica, avevo promesso di non andare più, avevo una vicina anziana che un giorno mi ha predetto il futuro dicendo che se avessi continuato a frequentare la Chiesa sarei diventata una predicatrice; ho deciso di tornare nella Chiesa un volta terminata la scuola ma mio zio fratello di mio padre e imam mi aveva visto e ha riferito la cosa a mio padre; rientrata mio padre mi ha picchiato e mi ha ferito al ginocchio destro con un bastone, ha bruciato con il fuoco un pezzo di plastica e l'ha fatto colare sulla mia mano destra; mia madre piangeva ma non poteva fare nulla, mi ha portato in farmacia per farmi curare; una notte avevo dolore di stomaco che continuava nonostante il medicinale che mi avevano dato; mia madre ha chiesto a mio padre di portarmi in ospedale ma lui ha rifiutato; ha trovato altra persona e in ospedale mi han detto che avevo l'appendicite e mi hanno operata; mia madre ha dovuto fare un prestito per pagare le cure mediche (la ricorrente si commuove) ma non è riuscita a pagare tutto; per questo non ho preso i medicinali. A casa ho conosciuto un ragazzo cristiano che si chiamava Kingsley e che ho presentato in famiglia ma mio padre non lo accettava in quanto cristiano; ho continuato a vederlo di nascosto e sono rimasta incinta, all'inizio l'ho tenuto nascosto a tutti poi quando l'hanno scoperto mio padre mi ha cacciato da casa; mia madre mi ha detto di andare al villaggio Atuagbo dove stava mia nonna, ho partorito mia figlia Success; mia madre ha chiesto agli anziani del villaggio se potevano intervenire per tranquillizzare mio padre cosa che è accaduta e io sono rientrata in famiglia; dopo due anni circa visto che non facevo nulla andavo ad Ekpoma ad un corso di informatica, avevo una camera in affitto per non fare sempre avanti indietro; veniva a volte il mio ragazzo e sono rimasta incinta la seconda volta; ho riferito la cosa a mia madre ma avevo una gravidanza difficile e quando ero al settimo mese sono rientrata a casa; mio padre l'ha scoperto in quel momento e mi ha dato un calcio alla pancia, sono svenuta e mia

madre mi ha portato in ospedale; mi han detto che erano due gemelli; ho partorito al settimo mese e uno è morto subito e l'altro dopo una settimana; tornata a casa ho trovato un gruppo di anziani che mi ha riferito che mio padre aveva avuto un incidente per strada e stava male, aveva fratturato una gamba, dicevano che era causa mia perché era accaduto subito dopo il calcio che mi aveva dato; mio padre ha dato l'ordine allo zio di bruciare i miei vestiti e i diplomi di scuola; mi ha disconosciuto e minacciato; mia madre mi ha detto che sarebbe venuta via con me, sono tornata ad Ekpoma alla casa che avevo in affitto ma non lavoravo e mia madre è andata dalla sua, ha poi venduto il ristorante e mi ha dato i soldi perché mi ero accordata con Faith di venire in Italia, lei aveva infatti qui un fratello; aveva già organizzato il viaggio e siamo partite insieme con un trafficante che lei conosceva; pensavo di poter migliorare la mia vita e quella di mia figlia ma non sapevo bene cosa sarei andata a fare. Arrivate in Libia nel 2016 siamo state rapite dai libici, una sorta di benefattore o così pareva ci ha aiutato a uscire da dove ci avevano messo, nello scappare da lì ho perso Faith e sono giunta ad una casa di un ghanese con altre persone; ci hanno quindi riportato dove eravamo stati la prima volta, mi avevano affidato un bambino piccolo perché sua madre era morta ma poi l'ho dato ad altra persona di famiglia; sono quindi partita con il barcone fino all'Italia. D. Attualmente quali sono i suoi timori per il caso di un eventuale rientro nel Paese d'origine e quali difficoltà pensa che avrebbe? R. la mia comunità mi ha disconosciuto, mio padre potrebbe anche uccidermi se tornassi, mio fratello che era andato a trovare mia madre è morto avvelenato ma non so il motivo so che gli era stato vietato da mio padre di andare da mia madre, è accaduto a febbraio di quest'anno D. Prima di lasciare il suo Paese ha tentato di rivolgersi all'autorità? R. la polizia non funziona nel mio paese ed è corrotta D. E' accaduto qualcosa ai suoi famigliari rimasti nel Paese d'origine? R. mia madre abita tuttora da mia nonna con mia figlia mentre le sorelle e l'altro mio fratello vivono con mio padre D. durante il suo percorso migratorio fino in Italia ha subito violenze, sfruttamento o altro che vuole sinteticamente raccontare? R. mi è accaduto solo il rapimento già detto. D. Ha debiti di viaggio? R. no ho pagato tutto D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni salute) R. avevo qui dei dolori alla pancia e ho fatto delle visite ginecologiche e ho scoperto che avevo subito la mutilazione genitale di secondo grado (come da certificato prodotto in atti con la nota di deposito) io non mi ricordavo nemmeno di questa cosa perché ero troppo piccola, l'hanno fatto anche a mia figlia Success senza che lo sapessi; l'ho saputo da mia madre dopo che l'avevano fatto; qui non l'ho fatto su mia figlia anche perché so che si sta male. Io ora sono spaventata per ciò che è accaduto a mio fratello e temo possa succedere qualcosa a mia figlia. Avv. Stojanova desidera porre domande al suo assistito? D. mi aveva detto che in Libia era stata violentata può precisare? R. avevo subito violenza fisica da quella persona che poi ci ha aiutato a scappare, non l'ho detto prima perché mi vergogno".

Successivamente, è stato sentito il compagno della ricorrente il quale all'udienza del 04.04.2023 ha dichiarato, con l'ausilio di interprete: "D. parla italiano? R. poco D. mi comprende bene mentre sto parlando in italiano? R. abbastanza D. da quanto tempo è in Italia? R. sono qui da nove anni D. quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quale sta svolgendo attualmente? R. attualmente non sto lavorando per rinnovo documenti, prima lavoravo in agricoltura in nero ma in maniera stagionale; ora aiuto una signora che fa cibo africano in attesa di essere messo in regola, lavoro a Mestre D. conosce la ricorrente? Chiarisca se siete o siete stati conviventi R. sì ci siamo conosciuti nel 2016 alla stazione dei treni a Padova; non aveva un posto dove stare e le ho detto che poteva vivere con me a Mestre, io abitavo lì con un amico; abbiamo avuto una relazione e dopo un paio di mesi lei è rimasta incinta; è nata Elisa il 1.08.2017 all'ospedale di Bologna; il posto dove stavamo era piccolo e la mia compagna ha deciso di andare in ospitalità a Bologna; lei qui ha fatto un corso per imparare a cucinare e ora sta lavorando; nostra figlia frequenta la

scuola materna a Bologna; ci vediamo quando riesco e quando lei ha le ferie le porto da me. Lei vive all'interno del progetto a Bologna e ci arrivo con il bus 14 (non ricordo il nome della via) D. come mai la sua compagna ha il suo cognome? R. perché lei ha avuto dei problemi con suo padre che l'ha disconosciuta, era diventata cristiana mentre suo padre era musulmano; non è un argomento che lei affronta volentieri e non so molto altro D. la sua compagna sente qualcuno in Nigeria? R. sente sua figlia Success che ora ha 11-12 anni e vive con la nonna; so che vorrebbe portarla qui se avrà una documentazione stabile e per farla vivere con Elisa D. ha fatto domanda di asilo in Italia? R. ho fatto domanda in Sicilia e ho avuto la protezione umanitaria e ho i documenti in fase di rinnovo (ne riserva la produzione) D. anche lei è cristiano? R. sì anche io sono cristiano e frequento la Chiesa a Mestre D. quali sono le vostre intenzioni future? R. quando avrò i documenti e troverò un regolare lavoro vorrei venissero a Mestre a vivere insieme. D. la figlia sta bene? R. sì sta bene, non so se in passato ha avuto dei problemi D. è successo qualcosa alla famiglia di Fatima in Nigeria? R. so che ha perso un fratello di recente ma non so cosa sia accaduto. Avv. Stojanova desidera porre domande al teste? D. sa se Fatima lamenta dolori e in quali occasioni? R. si lamenta dolori a volte durante i rapporti sessuali ma non solo".

Rimessi gli atti al giudice designato, questi, con provvedimento del 15.06.2023, dato atto che il termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. era scaduto, si è riservato di riferire al Collegio.

Tutto ciò premesso, è convincimento del Collegio che il giudizio della Commissione territoriale non sia condivisibile.

Invero, dinanzi alla Commissione la ricorrente ha manifestato il timore di essere uccisa dal padre a causa della sua conversione dall'islam al cristianesimo, e di temere, inoltre, il re della sua comunità, in quanto amico di suo padre e musulmano, che l'avrebbe bandita dal villaggio.

La commissione territoriale ha ritenuto non credibile il racconto della ricorrente e, comunque, le circostanze dalla stessa riportate non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007.

Nel provvedimento di diniego l'autorità amministrativa ha rilevato come la richiedente fornisca spiegazioni vaghe e poco puntuali sul percorso interiore che l'avrebbe portata a tale scelta, attribuendo tale decisione all'influenza di una amica e alla profezia di una anziana. Ha rilevato, inoltre, che la conoscenza della religione cristiana da parte della richiedente non risulti tale da poterne accertare la sua appartenenza.

Alla luce dell'audizione svolta di fronte questo Tribunale, ritiene il Collegio di non poter superare tale giudizio espresso dalla Commissione. Nel provvedimento impugnato si esclude la fondatezza del timore di persecuzione paterna a causa della conversione. La richiedente non è, invero, stata in grado di motivare per quale motivo il padre sia stato descritto come un musulmano molto credente e quali comportamenti lo identifichino come tale.

Il provvedimento impugnato ha evidenziato, inoltre, come la stessa richiedente abbia atto dell'avvenuta conversione di diverse persone del villaggio e di come la comunità abbia interceduto in suo favore con suo padre a seguito della conversione. In sede di audizione in Tribunale, così come in sede amministrativa, la ricorrente quindi non è riuscita a spiegare il motivo per il quale il padre costituisse una eccezione all'interno di una comunità che ella stessa descrive tollerante, tale per cui non è possibile, anche in merito alla fondatezza del timore, superare la valutazione espressa dall'autorità amministrativa.

Infine, la ricorrente non ha adempiuto al suo onere di allegazione, fornendo - anche in sede giudiziale - delle dichiarazioni generiche circa le pressioni subite in ambito familiare in relazione

alla sua conversione e le accuse che le sarebbero state mosse a seguito dell'incidente d'auto del padre.

La Commissione ha rilevato, inoltre, che il profilo della ricorrente, donna del sud della Nigeria, madre sola, unitamente alle fortunate circostanze legate al viaggio ed alla presenza nel racconto di improbabili benefattori, hanno sollevato elementi possibilmente riconducibile ad una situazione di tratta di esseri umani. Tuttavia, la ricorrente ha negato, sia in sede amministrativa che in quella giudiziale di essere stata sfruttata, di aver un debito da saldare e di aver mai avuto contatti in Italia con la trafficante.

Deve però darsi atto che la difesa ha allegato nel ricorso – e nelle successive note versate in atti – che la richiedente è stata sottoposta in tenera età alla pratica della mutilazione dei genitali femminili.

Le dichiarazioni rese sul punto trovano riscontro documentale nel referto medico emesso da struttura pubblica (ASL di Bologna) in data 11 luglio 2022 da cui si evince che la ricorrente è stata sottoposta a mutilazione genitale femminili di secondo grado. Tali riscontri trovano ulteriore conferma anche nelle dichiarazioni rese in giudizio dal compagno della richiedente, il quale ha dato atto della sofferenza dalla stessa provata in occasione di rapporti sessuali, ordinaria conseguenza della pratica subita.

Il Collegio ritiene che tale pratica configuri un atto di persecuzione legato all'appartenenza di genere e che il fatto che la richiedente abbia già subito la parziale mutilazione dei genitali femminili non esclude di per sé che la stessa possa ancora incorrere nel rischio di altri atti di tale natura.

Orbene, il timore allegato è coerente e plausibile con le informazioni del Paese di origine, ossia la Nigeria (Edo State), dove, nell'ambito di alcune comunità, specie in quelle rurali, le pratiche di mutilazioni genitali femminili sono largamente praticate e ricondotte a motivazioni di natura sociale e morale proprie del gruppo stesso. Le MGF sono infatti una pratica estremamente radicata in molte culture africane, difese dalla comunità d'origine in nome della tradizione; spesso anche le donne che le subiscono non sono in grado di opporvisi e, anzi, le appoggiano, per paura dello stigma sociale e dell'emarginazione che colpisce chi non vi si adegua.

La ricorrente ha dichiarato, inoltre, in sede di audizione giudiziale, che anche la figlia minore rimasta in patria, di anni 10, sarebbe stata sottoposta ad identica pratica, elemento che induce a pensare che in caso di rientro, anche la figlia della ricorrente nata in Italia andrebbe incontro a medesima sorte.

In ossequio al dovere di cooperazione istruttoria che grava su questo Collegio, si dà atto che in un rapporto informativo per paese dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) del febbraio 2019 sulla Nigeria si afferma che la decisione finale se circoncidere o meno la figlia spetta il più delle volte ai genitori, ma c'è una notevole variazione sia a livello individuale che tra i diversi gruppi etnici [quanto al fatto che] sia il padre o la madre a prendere questa decisione. Anche i nonni o la donna più anziana da parte paterna possono avere un ruolo decisivo. (UE Feb. 2019, 63 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf). Il direttore esecutivo della Società per il miglioramento delle popolazioni rurali (SIRP) ha osservato che "la Nigeria ha un sistema di valori socio-culturali patriarcali, in cui i maschi sono preferiti alle femmine" e la pratica delle MGF comporta un "rapporto di potere ineguale, in cui l'uomo prende tutte le decisioni critiche in famiglia, compresa la decisione se una bambina debba essere mutilata", mentre il leader della campagna No-FGM ha notato che "nella società nigeriana, i padri hanno più autorità nelle decisioni rispetto alle madri. Nelle famiglie allargate, i capi famiglia hanno la massima autorità e sono di solito maschi" (Campagna No-FGM 23 maggio 2021 <https://guardian.ng/guardian-woman/im-determined-to-stop-the-practice-of-female-genital-mutilation-ikanna-okim/>).

Il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione ha notato in un rapporto del dicembre 2015: "In alcune aree, le MGF vengono eseguite da neonate - già un paio di giorni dopo la nascita. In altre, avviene durante l'infanzia, al momento del matrimonio, durante la prima gravidanza di una donna o dopo la nascita del suo primo figlio" (United Nations Population Fund – FGM frequently asked questions, December 2015 http://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#age_performed).

La ragione principale data per la pratica della circoncisione femminile nella popolazione in studio è quella di preparare la femmina al "compito" del matrimonio e alla procreazione. Questo è lo stesso motivo dato per la pratica in altre comunità dove gli studi hanno riferito che la circoncisione femminile è uno dei rituali tradizionali fatti per preparare le ragazze alla femminilità. Il tempo per la circoncisione varia nelle diverse culture; mentre alcuni sono fatti nell'infanzia e alla prima gravidanza, altre vengono fatte al matrimonio. Nella popolazione dello studio, la maggior parte (71%) è stata fatta al matrimonio, mentre il 7% alla prima gravidanza. L'alta incidenza della circoncisione nelle donne sposate (93%) notato in questo studio può indicare un'associazione tra circoncisione e matrimonio nella comunità. Questo è reso più chiaro da fatto che la maggior parte delle circoncisioni è fatta al matrimonio. Il matrimonio, quindi, può essere un importante fattore culturale che motiva l'atteggiamento positivo delle donne verso la circoncisione, poiché il matrimonio e il parto sono importanti pietre miliari per la maggior parte delle donne. Rifiutare la circoncisione, quindi, può portare con sé una potenziale perdita di status e accettazione, incluso il non essere eleggibile per il matrimonio all'interno della comunità. Gli uomini implicitamente condonano la pratica come un modo per mantenere la purezza sessuale delle donne, una questione di grande importanza per la comunità, perché l'infedeltà da parte della donna è ritenuta connotare un tabù con "conseguenze terribili" per i membri della famiglia nucleare della donna.

Il racconto della ricorrente, coerente e circostanziato, confermato dal referto e valutato alla luce delle sopra richiamate COI, appare, dunque, credibile.

La richiesta di protezione internazionale – con il riconoscimento dello status di rifugiata – va, dunque, accolta.

Per quel che riguarda il nesso con uno dei motivi contemplati dalla Convenzione di Ginevra, la vicenda che ha coinvolto la ricorrente è in pieno ascrivibile ad una persecuzione legata all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, definito dall'art. 8 lett. d) del D.L.vo n. 251/2007 come «quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante». Tale definizione comprende sia caratteristiche storiche, che pertanto non possono essere cambiate, sia altre caratteristiche che, anche se non sono immutabili, sono strettamente legate all'identità della persona o sono espressione di diritti umani fondamentali irrinunciabili. Ne discende pertanto che il genere può essere propriamente considerato come una categoria che individua un gruppo sociale, essendo le donne un chiaro esempio di un sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate ed immutabili, e venendo spesso trattate in modo diverso dagli uomini (UNHCR, Linee Guida In Materia Di Protezione Internazionale «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513cace4>).

Quanto all'esistenza di persecuzione, questa può dedursi dalle linee guida UNHCR sopra menzionate e dal tenore dell'art. 7 del D.L.vo n. 251/2007, secondo cui gli atti di persecuzione

devono essere ai sensi del co. 1 lett. a) «sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali» e possono assumere la forma, tra l'altro, ai sensi del co. 2 lett. f) di «atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia».

In materia, assume altresì rilievo la Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011, ratificata ed entrata in vigore in Italia il 27 giugno 2013, che all'art. 3 definisce la violenza nei confronti delle donne come «violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».

La gravità di tale forma di violenza è stata evidenziata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (Female Genital Mutilation, Trends, Department of Gender, Women and Health Report of a WHO Technical Consultation, Geneva, 15-17 October 1997) e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile, Ginevra Maggio 2009).

Più precisamente la nota diffusa il 1° Maggio 2009 dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati rileva che la MGF «può considerarsi una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione (...) tortura e trattamento crudele, inumano o degradante» ed evidenzia che è possibile che una donna venga sottoposta anche più volte alla stessa pratica. Secondo l'UNHCR inoltre «il timore di una ragazza o di una donna di essere sottoposta a FGM può avere luogo per ragioni di appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma anche di opinione politica o religione. La FGM viene inflitta a ragazze e donne perché sono di genere femminile, per affermare potere su di loro e per controllare la loro sessualità. La pratica spesso fa parte di un più ampio modello di discriminazione contro ragazze e donne in una specifica società», infatti, «tutte le forme di MGF violano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari, e, nei casi più estremi, al diritto alla vita». Anche il Parlamento Europeo, con la risoluzione del 14.6.2012, ha evidenziato che «la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne».

Inoltre, sullo stesso orientamento di Cassazioni precedenti (cfr. *ex multis* Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, Ordinanza n. 12333 del 17 maggio 2017 e Sez. I, Sentenza n. 28152 del 24 novembre 2017), in una recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato: «deve essere riconosciuta la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, per tale dovendosi intendere qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisca le donne in modo sproporzionato (Preambolo e art. 3, lett. d Convenzione Istanbul 11 maggio 2011); così che le Parti ad essa aderenti, tra cui l'Italia, si sono impegnate ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'art. 1 sez. A n. 2 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare o sussidiaria (art. 60, comma 1), pure accertandosi che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che

nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione sia basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili (art. 60, comma 2)» (Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 10 del 4 gennaio 2021).

Nel caso in esame, i fatti narrati dalla ricorrente rientrano pienamente nella fattispecie di cui all'art. 7 del D.L.vo 251/2007, «essendo presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate» ed essendo stata la ricorrente vittima di una persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale (in quanto donna), nella forma di atti specificamente rivolti contro un genere sessuale.

Nella fattispecie l'incapacità dello Stato come attore di protezione dalla persecuzione è attestata dalle più recenti informazioni sul paese reperite, che attestano quanto segue. L'articolo 6 del Violence Against Persons (Prohibition) Act, 2015 (VAPP Act) prevede quanto segue riguardo alle MGF/C: “La circoncisione o la mutilazione genitale della bambina o della donna è vietata. Una persona che esegue la circoncisione femminile o la mutilazione genitale o incarica un'altra persona di eseguire tale circoncisione o mutilazione commette un reato ed è passibile di condanna a un periodo di reclusione non superiore a 4 anni o a una multa non superiore a N200.000,00 [Naira nigeriana (NGN)] [circa C\$585] o entrambe. Una persona che tenta di commettere il reato previsto nella sottosezione (2) di questa sezione commette un reato ed è passibile di condanna a un periodo di reclusione non superiore a 2 anni o a una multa non superiore a N100.000,00 o a entrambi. Una persona che incita, aiuta, favorisce o consiglia un'altra persona a commettere il reato di cui alla sottosezione (2) di questa sezione commette un reato ed è passibile di condanna a un periodo di reclusione non superiore a 2 anni o a una multa non superiore a N100.000,00 o a entrambi”. (Nigeria 2015 <https://www.refworld.org/docid/556d5eb14.html>)

Il VAPP Act è una legge federale e, come tale, è "efficace" solo nel FCT-Abuja: gli altri stati devono approvare una legislazione speculare per vietare le MGF in tutto il paese. Mentre 13 dei 36 stati hanno vietato le MGF/C, una volta che una legislatura statale ha criminalizzato le MGF/C, le ONG si sono ritrovate a dover convincere le autorità locali che le leggi statali si applicano nei loro distretti (USDOS – US Department of State: 2020 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, 30 March 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2048101.html>).

Lo Stato di Edo ha approvato la proposta di legge (bill) il 17 giugno 2021, con l'entrata in vigore della legge (law) il 5 agosto 2021 (<https://www.partnersnigeria.org/vapp-tracker/>). Nello Stato di Edo esisteva già una legge sulla proibizione delle mutilazioni genitali femminili del 1999 che stabiliva la pena per l'esecuzione delle MGF in non meno di tre anni di reclusione o una multa non inferiore a 3.000 Naira (8,3012 dollari) o entrambe (UK Home Office [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/825243/Nigeria - FGM - CPIN - v2.0 August 2019 .pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/825243/Nigeria_-_FGM_-_CPIN_-_v2.0_August_2019_.pdf)).

Un rapporto del Nigeria Observer News ha osservato: “[...] le indagini hanno rivelato che le MGF sono una pratica tradizionale accettabile osservata dal genere femminile nella maggior parte delle comunità in Nigeria, Edo State compreso, che si crede di preparare il genere femminile, culturalmente, per una femminilità e una maternità compiute. E ci sono elementi in ogni comunità che sono determinati a garantire che questa pratica illecita continui perpetua nonostante la proibizione legislativa. Normalmente, coloro che rifiutano di sottoporre i loro bambini e le loro figlie a questa pratica sono considerati come rinnegati che vengono invariabilmente presi di mira per punizioni primitive e attacchi. Anche se nega le migliori pratiche globali, il livello di caparbieta dei aderenti alla mutilazione genitale femminile è allarmante e oggi sembra che ci sia un violento scontro tra cultura e tradizione e la legge sulle MGF approvata dall'Assemblea di Stato” (Nigeria

Observer News – 'FGM: Growing Incidence Generates Fresh Concern', 3 June 2016 <https://nigerianobservernews.com/2016/06/female-genital-mutilation-growing-incidence-generates-fresh-concern/>).

Un articolo del febbraio 2020 del Guardian, un giornale nigeriano, riporta che nonostante l'adozione della legge VAPP, "c'è ancora un alto record di pratiche di MGF" (The Guardian 6 feb. 2020 <https://guardian.ng/guardian-woman/issues/women-seek-end-to-female-genital-mutilation-culture-in-nigeria/>). Il rapporto dell'EASO osserva che, sebbene esista una legislazione federale che vieta le MGF/C e una legislazione correlata in "diversi" stati nigeriani, "non è stata segnalata alcuna azione legale per frenare la pratica" (EU Feb. 2019, 62 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf). Le fonti indicano che, in relazione alle MGF/C, non ci sono state condanne né procedimenti giudiziari (28 Too Many giugno 2018, 5 [https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/nigeria_law_report_v1_\(jun_e_2018\).pdf](https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/nigeria_law_report_v1_(jun_e_2018).pdf) ; Australia 3 dic. 2020, par. 3.93 <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/dfat-country-information-report-nigeria-3-december-2020.pdf>).

Il rapporto DFAT indica che, poiché i membri della famiglia "sono spesso gli autori, i tassi di denuncia per le MGF/C sono bassi" (Australia 3 dicembre 2020, paragrafo 3.93 <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/dfat-country-information-report-nigeria-3-december-2020.pdf>). Il leader della Campagna No-FGM ha dichiarato che le vittime di MGF/C "esitano a denunciare", così come il rapporto 28 Too Many che nota che c'è "riluttanza" da parte delle famiglie a denunciare le MGF/C e "rischiare di andare in tribunale" (28 Too Many giugno 2018, 6 [https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/nigeria_law_report_v1_\(jun_e_2018\).pdf](https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/nigeria_law_report_v1_(jun_e_2018).pdf)).

Un articolo del febbraio 2021 del Guardian riporta che secondo una sopravvissuta e attivista di MGF/C, "molte persone" non sanno che esiste la legge che vieta le MGF/C (The Guardian 6 febbraio 2021 <https://guardian.ng/guardian-woman/issues/women-seek-end-to-female-genital-mutilation-culture-in-nigeria/>). Il rapporto 28 Too Many afferma che "[i] dettagli della legislazione anti-FGM non sono ancora ampiamente conosciuti" e "molti, compresa la polizia locale", non li comprendono. La stessa fonte riferisce che, secondo la società civile, c'è "la necessità di sensibilizzare la polizia locale e la magistratura sulla legislazione anti-FGM" (28 Too Many giugno 2018, 6 [https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/nigeria_law_report_v1_\(jun_e_2018\).pdf](https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/nigeria_law_report_v1_(jun_e_2018).pdf)).

Il direttore esecutivo del SIRP ha osservato che secondo la legge VAPP, una donna che si rifiuta di sottoporsi alla E/MGF può andare alla polizia per essere protetta; tuttavia, in pratica "la polizia non prende quasi mai la questione molto seriamente"; ha dichiarato anche che la legge VAPP ha un meccanismo di ricorso per le denunce che permette alle vittime, alle sopravvissute e ai genitori di "chiedere riparazione alle forze dell'ordine, in particolare alla polizia"; tuttavia, non ci sono "protezioni istituzionali, motivazioni e incentivi per i genitori a intraprendere questo processo" (Guardian, 6 giugno 2021 <https://guardian.ng/guardian-woman/issues/women-seek-end-to-female-genital-mutilation-culture-in-nigeria/>). Il leader della campagna No-FGM ha indicato che nei casi di conflitto familiare esteso a causa del rifiuto della E/MGF, i genitori possono fare rapporto alla polizia. Tuttavia, questo si applica solo negli stati che hanno adottato la legge VAPP o hanno leggi che vietano le MGF; "[w]here there are none, there might be no protection" (<https://guardian.ng/guardian-woman/issues/women-seek-end-to-female-genital-mutilation-culture-in-nigeria/>). Con specifico riguardo ai rituali relativi al matrimonio, alle relazioni coniugali e alla gravidanza, il rapporto IRBC ha osservato che "la polizia tratterebbe, in generale, le pratiche rituali relative al matrimonio, relazioni coniugali e gravidanza o vedovanza "come un affare di famiglia [o] di comunità e non interferisce affatto". Lo stesso rapporto prosegue affermando che la

polizia della Nigeria meridionale sembra discriminatoria nel trattamento delle vittime di pratiche rituali, in particolare le donne. Inoltre, l'assenza di fiducia nella polizia impedisce di denunciare tali pratiche. La polizia stessa può essere parte della cultura e non riconoscere che tali pratiche rituali sono criminali. Soprattutto perché alcuni poliziotti nigeriani provengono da comunità in cui si svolgono questi rituali e devono rispettare la cultura e le tradizioni e sono riluttanti a fornire protezione (IRBC – 'Availability and effectiveness of state and police response', November 2016 <https://www.refworld.org/publisher,IRBC,QUERYRESPONSE,NGA,5843ff5f4,o.html>).

Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso in esame la MGF e le altre violenze fisiche e morali subite dalla ricorrente, per la sua condizione di donna, sono da considerarsi una vera e propria forma di persecuzione e discriminazione, a cui la ricorrente correrebbe il rischio di essere nuovamente sottoposta nel caso di rientro in Edo State, e a cui rischierebbe di essere esposta anche la figlia minore della ricorrente, nata in Italia, se costretta a seguire la madre nel rientro in Nigeria.

Sussiste nella fattispecie il timore fondato di essere perseguitata in caso di rientro ai sensi dell'art. 2 lett. e) D.L.vo n. 251/07.

In particolare, il fatto che la ricorrente sia stata assoggettata a MGF rappresenta «una forma di controllo assoluto su di lei e sul suo destino di donna e di madre, controllo brutalmente esercitabile in modo diverso all'interno della sua famiglia e che appare, allo stato, impossibile da impedire da parte dell'interessata in caso di rimpatrio, collocandosi all'interno di rapporti e riti famigliari e tradizionali in relazione ai quali non potrebbe ottenere alcuna tutela dalle autorità dello Stato e che appare, allo stato, impossibile da impedire da parte dell'interessata in caso di rimpatrio, collocandosi all'interno di rapporti e riti famigliari e tradizionali in relazione ai quali non potrebbe ottenere alcuna tutela dalle autorità dello Stato. Per altro verso, gli effetti di una mutilazione siffatta possono ragionevolmente ritenersi destinati a dipanarsi e ad incidere negativamente non soltanto sul piano fisico, ma, e soprattutto, sulla psiche della ricorrente, e sarebbero destinati ad aggravarsi ulteriormente in caso di rimpatrio, non potendo ella contare né sul supporto dei famigliari [...] né sul supporto delle autorità del suo Paese, incapaci di incidere su riti e su tradizioni tribali, a più forte ragione nel caso di specie, in cui il comportamento illecito ha nondimeno avuto attuazione. In proposito, si rammenta come, all'art. 3, comma IV del D. Lgs. 251/2007 sia così stabilito: il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno» (Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 8980 del 18 marzo 2022).

Inoltre, come si evince dall'UNHCR, Female Genital Mutilation & Asylum In The European Union, A Statistical Update, March 2014 «le donne che sopravvivono alle MGF ne subiscono le conseguenze a lungo termine, tra cui dolore cronico, infezioni pelviche croniche, infezioni del sistema riproduttivo, traumi ripetuti al parto e complicazioni ostetriche, così come disturbi emotivi e psicologici, in particolare il disturbo post traumatico da stress. Le MGF sono dunque una forma di violenza di genere, e una donna o una ragazza che ha già subito la pratica prima di chiedere asilo, può ancora avere un fondato timore di future persecuzioni a causa della natura permanente e irreversibile delle MGF. Infine, una ragazza o una donna sottoposta a MGF in gioventù può in seguito subire una ri-escissione o re-infibulazione, se la prima procedura è considerata non completa, al momento del suo matrimonio, o della nascita di un bambino» (documento UNHCR riportato in Tribunale di Genova, Sez. XI Civile, Decreto del 22 luglio 2021).

Alla luce delle predette considerazioni devono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata alla ricorrente, cosicché la stessa possa sottrarsi alla situazione di violenza di genere ed al trattamento persecutorio di cui è stata vittima a cui rischia di essere nuovamente sottoposta in caso di rientro nel Paese di origine, e affinché ella possa sottrarvi anche la figlia minore con lei presente sul territorio italiano.

Tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del D. L.vo 25/2008, il Tribunale in composizione collegiale, riconosce alla ricorrente lo status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. del D. L.vo 251/2007; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Bologna, così deciso all'esito della camera di consiglio del 16 giugno 2023.

Il giudice relatore (Rada V. Scifo)

Il Presidente (Marco Gattuso)